

TABELLA I.2-1 MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO PER AZIONI TRA LA LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 E LA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 (SEQUITO)

<p>Programma 5.3 "Approntamento e impiego delle forze navali"</p> <p>Azione 2 "Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime"</p> <p>Azione 3 "Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime"</p> <p>Azione 4 "Formazione militare del personale delle forze marittime"</p> <p>Azione 5 "Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime"</p> <p>Azione 6 "Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali"</p> <p>Azione 7 "Gestione e assistenza per il personale delle forze marittime"</p>	<p>Programma 5.3 "Approntamento e impiego delle forze navali"</p> <p>Azione 2 "Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze navali"</p> <p>Azione 3 "Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze navali"</p> <p>Azione 4 "Formazione militare del personale delle forze navali"</p> <p>Azione 5 "Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze navali"</p> <p>Azione 6 "Approntamento e impiego delle unità operative delle forze navali per le missioni internazionali"</p> <p>Azione 7 "Gestione e assistenza del personale delle forze navali"</p>
<p>Programma 5.4 "Approntamento e impiego delle forze aeree"</p> <p>Azione 7 "Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali"</p>	<p>Programma 5.4 "Approntamento e impiego delle forze aeree"</p> <p>Azione 7 "Approntamento e impiego delle unità operative delle forze aeree per le missioni internazionali"</p>
<p>Programma 9.2 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"</p> <p>Azione 8 "Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES"</p>	<p>Programma 9.2 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"</p> <p>Azione 8 "Attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale"</p>
<p>Programma 11.3 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità"</p> <p>Azione 3 "Settore cinema, musica e editoria"</p> <p>Azione 12 "Agevolazioni fiscali a favore di imprenditori individuali"</p>	<p>Programma 11.3 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità"</p> <p>Azione 3 "Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria"</p> <p>Azione 12 "Agevolazioni fiscali a favore di imprese"</p>
<p>Programma 17.4 "Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali"</p> <p>Azione 3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale"</p> <p>Azione 4 "Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale"</p>	<p>Programma 17.4 "Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali"</p> <p>Azione 3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale"</p> <p>Azione 4 "Attività di formazione del personale"</p>
<p>Programma 29.1 "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità"</p> <p>Azione 7 "Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio"</p>	<p>Programma 29.1 "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità"</p> <p>Azione 7 "Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti giurisdizionali di negoziazione assistita"</p>
<p>Programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"</p> <p>Azione 4 "Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici"</p>	<p>Programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"</p> <p>Azione 4 "Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività"</p>
<p>Programma 32.7 "Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale"</p> <p>Azione 5 "Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi"</p>	<p>Programma 32.7 "Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale"</p> <p>Azione 5 "Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato"</p>
<p>Programma 33.1 "Fondi da assegnare"</p> <p>Azione 3 "Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni statali"</p>	<p>Programma 33.1 "Fondi da assegnare"</p> <p>Azione 3 "Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche"</p>

TABELLA I.2-1 MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO PER AZIONI TRA LA LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 E LA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 (SEGUITO)

Azioni soppresse

<p>Programma 3.6 "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria"</p>	<p>L'azione era composta principalmente dal capitolo di spesa 2746 in tema di ammortamento dei mutui derivanti dalla maggiore spesa sanitaria per il quale è stato previsto l'utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale. Al fine di avere una rappresentazione unitaria delle spese legate al Fondo sanitario nazionale l'azione 3.6.2 "Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni" è stata soppressa e i relativi capitoli sono stati spostati all'azione 3.6.1 "Tutela dei livelli essenziali di assistenza" dello stesso programma di spesa dove sono rappresentate tali spese.</p>
<p>Azione 2 "Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni"</p>	
<p>Programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali"</p>	<p>L'azione comprendeva delle spese a favore delle Regioni in tema di salvaguardia del territorio con un'accezione ampia del concetto. È stata soppressa e i suoi capitoli trasferiti all'azione 3.7.4 "Interventi di settore a favore delle Regioni" perché anche questa rappresenta interventi di vario genere per le regioni e in questo modo è possibile avere una visione unitaria di queste spese.</p>
<p>Azione 3 "Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio"</p>	
<p>Programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali"</p>	<p>La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707 e ss.) ha previsto le nuove regole di finanza pubblica che hanno sostituito le norme che riguardano la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.</p>
<p>Azione 5 "Patto di stabilità interno verticale"</p>	
<p>Programma 24.11 "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali"</p>	<p>L'azione era composta dal solo capitolo 7325 (Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra), non rilevante dal punto di vista finanziario. Le risorse sono state riversate nel "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" (capitolo 3833 del programma 33.1 "Fondi da assegnare", azione 1 "Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale" all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).</p>
<p>Azione 3 "Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari"</p>	

I.3 L'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI UN PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

L'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato costituisce l'elemento qualificante degli articoli 38-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* della novellata legge 196/2009. L'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato è collegata alle analoghe disposizioni emanate per gli Enti territoriali (decreto legislativo 118/2011) e non territoriali (decreto legislativo 91/2011) e il regolamento contenente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 132/2013), nell'ambito dell'armonizzazione e consolidamento dei conti pubblici.

I principi fondanti dei sopracitati articoli si possono così riassumere:

- introduzione della contabilità integrata mediante affiancamento al sistema della contabilità finanziaria di uno di contabilità economico-patrimoniale, a fini conoscitivi, che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle Amministrazioni pubbliche e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio;
- una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile.

Alla fine dell'anno 2017, per dare attuazione alle richiamate disposizioni della legge 196/2009 sono stati completati i lavori per la definizione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, relativo all'adozione del piano dei conti integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato, il cui iter approvativo è in corso di definizione. Tale schema di provvedimento è stato anche sottoposto al parere della Corte dei conti, reso nell'adunanza a Sezioni Riunite del 29 novembre 2017 (n. 1/2017/Cons). Le osservazioni ricevute in tale occasione sono state considerate per la stesura definitiva del testo.

È altresì in corso di predisposizione uno schema di decreto Ministeriale che ha per oggetto la disciplina della sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti prevista dall'articolo 38-*sexies*, al fine di valutarne gli effetti.

Per dare attuazione alla predetta sperimentazione si è proceduto all'individuazione e, successivamente, all'implementazione di nuove funzioni nei sistemi informativi utilizzati per la registrazione delle scritture contabili.

L'adozione a regime della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti avverrà in base agli esiti della sperimentazione, da cui deriverà, tra l'altro, per il bilancio finanziario, anche la nuova codifica SIOPE, delle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con il modulo finanziario del piano dei conti integrato.

I.4 LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato sostanziali modifiche anche al contenuto delle note integrative, allo scopo di qualificarlo sia sotto l'aspetto rappresentativo, sia sotto il profilo sostanziale.

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del bilancio. Essa, in fase di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 196/2009, costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione, nonché i criteri di formulazione delle previsioni. In sede di Rendiconto generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge 196/2009, la Nota integrativa riporta i risultati finanziari e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi previsti nella fase di formazione.

Le maggiori novità della riforma riguardano il processo di definizione degli obiettivi da parte delle Amministrazioni. Gli obiettivi delle Note integrative, oltre ad essere definiti, come di consueto, con riferimento a ciascun programma, sono formulati anche con riferimento a ciascun'azione. A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi ma le azioni devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre ad una azione può essere associato un solo obiettivo. L'obiettivo da associare a ciascun'azione deve essere scelto con criteri selettivi. Esso deve rappresentare gli scopi più rilevanti che l'Amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, sulla società e sull'ambiente. È, inoltre, richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi e non è più necessario per l'Amministrazione quantificare puntualmente le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo. Queste ultime restano associate direttamente alle azioni del bilancio. Allo stesso tempo, dall'univocità del legame tra ciascun'azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nell'individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'Amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma non coincideranno necessariamente con la totalità di tali risorse.

Altra significativa novità, conseguente alle modifiche introdotte con l'attuazione della delega per il potenziamento della funzione di cassa (decreto legislativo 93/2016), consiste nella esposizione nelle Note integrative, a partire dal disegno di legge di bilancio 2018-2020, degli stanziamenti di cassa in aggiunta a quelli di competenza.

Nel corso del 2017, al fine di dare attuazione al nuovo processo delle Note integrative, sono state elaborate le nuove Linee Guida Operative contenute nella

circolare n. 23 del 16 giugno 2017³ della Ragioneria generale dello Stato sulle previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

L'introduzione della nuova metodologia per la compilazione delle Note integrative a previsione ha comportato, altresì, l'implementazione di nuove funzioni informatiche per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la predisposizione *on line* delle stesse.

I.5 LA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DI GENERE

Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. Uomini e donne sono, infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo per via di specifiche politiche, ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-economiche, ai bisogni individuali e ai comportamenti sociali. Le modalità secondo cui essi fruiscono dei beni e servizi pubblici e sono condizionati dall'imposizione fiscale possono essere differenziate anche in presenza di interventi universalistici e non mirati a un genere in particolare.

L'articolo 38-septies della legge di contabilità e finanza pubblica - introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 90/2016 - dispone la sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato ai fini della rendicontazione. Al Ministro dell'economia e delle finanze è assegnato il compito di trasmettere alle Camere una relazione sulla sperimentazione e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva.

Tale compito è stato svolto per la prima volta con riferimento al Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, tramite l'analisi:

- di indicatori che evidenziano divari di genere nell'economia e nella società;
- di indicatori che misurano divari di genere relativi al personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- dell'impatto delle principali politiche tributarie e di specifiche agevolazioni fiscali;
- di una riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere;
- di una ripartizione di genere delle retribuzioni del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- dell'indicazione da parte delle Amministrazioni competenti delle azioni, intraprese nel corso del 2016 dirette ad incidere sulle disuguaglianze di genere, con l'associazione alle strutture del bilancio contabile e l'evidenziazione degli indicatori di risultato disponibili.

La versione completa della Relazione al Parlamento sul bilancio di genere 2016, assieme a dati e tavole in formato elaborabile e a una rassegna della normativa delle

³ La circolare è disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_16_giugno_2017_n_23.pdf.

politiche di genere adottate in Italia dal secondo dopoguerra in poi, è disponibile sul sito della Ragioneria generale dello Stato⁴.

Nel corso degli anni sono state avviate diverse iniziative a livello internazionale in materia di bilancio di genere. I soggetti promotori sono stati talvolta le Istituzioni internazionali, altre volte i governi nazionali e locali e, in altri casi, organizzazioni della società civile. I principi che hanno condotto vari Paesi all'adozione del bilancio di genere variano tra il proposito di utilizzare tale metodologia per promuovere le pari opportunità e quello di migliorare le ordinarie pratiche di bilancio con una maggiore focalizzazione delle decisioni sui destinatari ultimi degli interventi finanziati⁵. Numerosi sono i riferimenti a livello europeo, a partire dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003⁶.

L'introduzione di una prospettiva di genere nel bilancio dello Stato avviene in un contesto in cui sono già maturate alcune esperienze a livello locale e nell'ambito delle pratiche di *performance management* di alcune Amministrazioni pubbliche⁷. Manca, tuttavia, un quadro continuo e coordinato di tali iniziative e quelle esistenti tendono a privilegiare le analisi del contesto piuttosto che la valutazione dei risultati degli interventi adottati. La limitata diffusione in Italia di questo strumento si accompagna a una situazione in cui i divari di genere sono ancora ampi, in particolare in alcuni ambiti quali la partecipazione al mercato del lavoro, la copertura di posizioni di vertice e di ruoli direttivi, la disponibilità di reddito, l'orientamento allo studio delle materie scientifiche, matematiche e tecnologiche e l'onere della cura dei familiari.

La sperimentazione del bilancio di genere per lo Stato è stata avviata tramite un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce la

⁴ Il materiale è disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/index.html.

⁵ Le esperienze di alcuni Paesi europei sono illustrate sinteticamente nel paragrafo 1.1 della parte seconda della Relazione al Parlamento 2016. Nella maggior parte dei casi, il bilancio di genere è utilizzato per la presa di decisione nel bilancio di previsione e, in vari Paesi, nella fase di predisposizione del bilancio, ogni nuova proposta di spesa deve essere accompagnata da un'analisi dell'impatto atteso sul genere, come indicato nelle circolari di previsione emanate annualmente.

⁶ La risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003, sul *gender budgeting* sottolinea che “i bilanci pubblici non sono meri strumenti finanziari ed economici ma costituiscono il quadro entro il quale si delinea il modello di sviluppo socio-economico e si stabiliscono i criteri di redistribuzione del reddito”. Tra gli altri riferimenti a livello europeo si ricordano la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 che elabora politiche di rilancio anche attraverso l'approccio del *gender mainstreaming* e del *gender budgeting* e la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 che ribadisce la necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi.

⁷ L'articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 dispone che la Relazione annuale sulla performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. Precedenti riferimenti normativi al bilancio di genere sono rintracciabili nella Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”.

metodologia generale da seguire⁸. Sono individuati quali soggetti coinvolti nella predisposizione del bilancio di genere:

- il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, per le competenze in materia di Rendiconto generale dello Stato e per le elaborazioni relative alla banca dati del personale delle Pubbliche amministrazioni;
- il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'analisi dell'impatto delle politiche delle entrate;
- il Dipartimento degli Affari Generali per tutte le Amministrazioni centrali, per i dati relativi ai pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- i singoli centri di responsabilità delle Amministrazioni centrali dello Stato (incluse le eventuali articolazioni periferiche) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali soggetti attivi degli interventi finanziati tramite il bilancio dello Stato.

La metodologia individua i criteri generali per: l'applicazione dell'analisi di genere al conto del bilancio dello Stato, la costruzione di indicatori utilizzabili per il monitoraggio dell'impatto delle politiche sul genere e la rilevazione delle azioni intraprese dalle singole Amministrazioni per integrare la dimensione del genere negli interventi da esse realizzati. Per quanto riguarda l'utilizzo di indicatori statistici, viene disposto che questi ultimi vengano utilizzati sia in relazione alle politiche del personale dell'Amministrazione (anche con riferimento alle informazioni rilevate dal Conto annuale prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), sia come strumento di analisi e monitoraggio delle politiche settoriali.

Dal lato delle entrate si dispone un'analisi dell'impatto delle principali politiche tributarie ovvero di determinate misure fiscali che possono avere direttamente o indirettamente l'effetto di ridurre le diseguaglianze di genere. Dal lato delle uscite si sottolinea l'importanza di non limitarsi a evidenziare le risorse specificamente indirizzate alle donne, ma di procedere, come ulteriormente specificato nelle linee guida della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 5 luglio 2017⁹, a una riclassificazione complessiva delle spese del bilancio secondo le seguenti categorie:

- spese "neutrali", relative alle misure che non hanno impatti diretti né indiretti di genere, quali ad esempio, quelle riferite agli interessi passivi, ai redditi da capitale, alle acquisizioni di attività finanziarie o agli ammortamenti;
- spese "sensibili", relative alle misure che hanno o possono avere un diverso impatto su uomini e donne, quali ad esempio, quelle destinate direttamente a individui o quelle che, pur non essendo destinate direttamente a individui, possono incidere anche in maniera indiretta sulle

⁸ Il DPCM recante "Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 26 luglio 2017.

⁹ La circolare è disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2017/circolare_n_25_2017/index.html.

diseguaglianze di genere, in quanto finalizzate alla produzione di servizi individuali;

- spese “destinate a ridurre le disuguaglianze di genere”, relative alle misure direttamente riconducibili o mirate a diminuire le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità, tramite azioni di tutela o azione positive, quali ad esempio le risorse per promuovere l’imprenditorialità femminile, la maternità, o gli stanziamenti per i ricoveri per donne vittime di violenza.

Per una disamina completa dei risultati del bilancio di genere 2016 si rimanda alla citata Relazione al Parlamento¹⁰. In questa sede, appare utile rilevare come il percorso realizzato assicura una maggiore trasparenza sulle risorse destinate specificatamente a incidere sui divari di genere ed evidenzia una quota rilevante di risorse destinate a interventi che, sebbene non mirati a ridurre le diseguaglianze, hanno un diverso impatto su uomini e donne.

Questa prima sperimentazione ha anche evidenziato alcuni limiti, insiti alla focalizzazione dell’analisi sul bilancio dello Stato o collegati alla novità del suo esercizio da parte delle Amministrazioni. Va innanzitutto ricordato che il bilancio dello Stato non restituisce una rappresentazione esaustiva degli interventi pubblici finalizzati alle politiche di pari opportunità e alla riduzione delle disuguaglianze di genere. Non sono, infatti, incluse le risorse indirizzate a tale scopo e allocate nei bilanci di altre Amministrazioni pubbliche (in particolare quelli degli Enti locali che producono numerosi servizi diretti ai cittadini, dell’INPS che gestisce la previdenza e delle Regioni nel settore della sanità). Anche limitandoci all’intervento statale, vi sono misure che, sebbene finanziate con il contributo di risorse trasferite dallo Stato, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altre Amministrazioni pubbliche nell’ambito della propria autonomia. Analogamente alcune politiche sono attuate tramite fondi di rotazione che sono gestiti interamente extra-bilancio e per i quali un eventuale stanziamento in bilancio rappresenta solo una dotazione iniziale e non l’intera spesa. Vi sono poi numerosi interventi regolamentatori che sono privi di impatti finanziari diretti e che, quindi, non sono immediatamente individuabili o monitorabili tramite il bilancio dello Stato.

In secondo luogo, l’integrazione della dimensione del genere nelle politiche settoriali necessita di un maggiore ricorso a sistemi di monitoraggio per genere e alla valutazione degli effetti delle politiche sul genere. In alcuni casi appare anche opportuno affinare i criteri di riclassificazione della spesa, in particolare per quella “sensibile”, vista l’interpretazione a volte difforme tra Amministrazioni¹¹. Le difficoltà incontrate in questo caso derivano dalla mancanza, all’interno delle singole Amministrazioni, di strutture organizzative stabili esplicitamente preposte all’attività

¹⁰ È disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato anche una sintesi del documento di circa 10 pagine (http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/Sintesi_Relazione_Bilancio_di_Genere_2016_-_ITA.pdf) e una presentazione in forma di diapositive (http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/Presentazione_Bilancio_di_genere_2016.ppt).

¹¹ Si evidenzia che al riguardo anche l’Ufficio Parlamentare di Bilancio suggerisce di “migliorare la delimitazione delle tre categorie di spesa (in particolare quelle sensibili)” e di valutare “se tenere separata dal resto l’analisi degli effetti delle politiche del personale delle Amministrazioni pubbliche”: <http://www.upbilancio.it/pubblicato-il-flash-la-sperimentazione-del-bilancio-di-genere-per-lanno-2016/>.

di indirizzo e coordinamento per il bilancio di genere e dalla scarsa diffusione di competenze specifiche¹².

Il bilancio di genere, riproposto annualmente, sarà tanto più efficace quanto più sarà indirizzato a promuovere la valutazione di impatto delle politiche pubbliche, anche attraverso l'integrazione di una prospettiva di genere. Oltre a evidenziare lo sforzo in termini di risorse dirette a incidere su divari di genere, la periodica rendicontazione del bilancio secondo una prospettiva di genere dovrebbe essere diretta a favorire una maggiore considerazione delle caratteristiche della popolazione di riferimento nel disegno degli interventi e nella loro implementazione (anche quando essa non sia femminile). Va, infine, ricordato che si possono perseguire effetti positivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere senza generare oneri aggiuntivi sul bilancio pubblico, ma semplicemente tenendo conto della dimensione del genere nel disegno degli interventi e nella loro implementazione.

I.6 GLI ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO CONTABILE

Una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 93/2016¹³ è stata la revisione della nozione di impegno contabile, con lo scopo di avvicinare il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento). La nuova disciplina prevede l'assunzione dell'impegno con l'imputazione contabile agli esercizi finanziari in cui la correlata obbligazione giuridicamente perfezionata diviene esigibile (impegno ad esigibilità). L'assunzione dell'impegno presuppone i seguenti elementi essenziali: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. Costituiscono un'eccezione le fattispecie di trasferimenti di somme ad Amministrazioni pubbliche per le quali il creditore potrebbe essere individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. In questi casi, fermi restando tutti gli altri elementi, è consentita l'assunzione dell'impegno contabile. Inoltre, nell'ottica del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, il predetto decreto ha istituzionalizzato e reso obbligatorio il cosiddetto "cronoprogramma dei pagamenti" da aggiornare in corso di gestione al momento in cui sono assunti gli impegni, al fine di garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, con conseguente responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche. Queste innovazioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019¹⁴. Trattandosi di modifiche di notevole impatto sia sulla gestione ed esecuzione del bilancio che sui sistemi informativi delle Amministrazioni centrali dello Stato, il

¹² A tal proposito è in corso una collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento per le pari Opportunità e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per la predisposizione di uno specifico percorso formativo sul bilancio di genere.

¹³ Si tratta della disposizione contenuta all'articolo 3 del decreto legislativo 93/2016 che ha sostituito interamente l'articolo 34 della legge 31 dicembre del 2009, n. 196.

¹⁴ In base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 93/2016 così come modificato dall' articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto-legge 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2017.

Legislatore ha previsto una sperimentazione della durata massima di 24 mesi¹⁵ a decorrere dal 1° ottobre 2016, i cui esiti saranno oggetto di un Rapporto sulla sperimentazione trasmesso dal Ministro dell'economia e delle finanze alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti.

I termini, le modalità di attuazione e le tipologie di spesa interessate dalla sperimentazione sono stati disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 28 settembre 2016 al n. 2496. Il citato decreto ha definito, tra l'altro:

- l'oggetto della sperimentazione che riguarda tutte le tipologie di spesa del bilancio dello Stato e i soggetti coinvolti che sono gli ordinatori primari, centrali e periferici delle Amministrazioni statali;
- l'affiancamento della sperimentazione alle vigenti procedure contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e l'ordinazione dei relativi pagamenti;
- le modalità della sperimentazione, attraverso la precisazione di taluni aspetti riguardanti la gestione degli impegni di spesa ai fini della sperimentazione, l'imputazione degli stessi in bilancio con conseguente predisposizione e aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti;
- l'attività di verifica sulla sperimentazione, sulla corretta registrazione degli impegni di spesa e sull'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, da svolgere a cura degli Uffici di controllo del sistema delle Ragionerie e le forme di pubblicità delle informazioni relative agli impegni assunti;
- le modalità di stesura del Rapporto sulla sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 93/2016 che dovrà essere redatto sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio mensile condotto dagli Uffici centrali del bilancio, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 34 della legge 196/2009, nonché sulla base di apposite relazioni trimestrali trasmesse dalle Amministrazioni centrali, per il tramite dei medesimi Uffici centrali del bilancio, riguardanti gli esiti della sperimentazione e le eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento alle proprie articolazioni periferiche;
- il rinvio ad una o più circolari esplicative della Ragioneria generale dello Stato per fornire indicazioni di carattere tecnico ed operativo per l'attuazione della sperimentazione e per la verifica da parte degli Uffici di controllo del suo corretto adempimento.

In adempimento a quest'ultima previsione sono state emanate dalla Ragioneria generale dello Stato le circolari n. 23 del 7 ottobre 2016, che prevedeva alcune indicazioni tecnico operative per l'attuazione della sperimentazione e n. 16 del 29 marzo 2017¹⁶.

¹⁵ In base a quanto previsto inizialmente dall'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 93/2016 la sperimentazione sarebbe dovuta durare 12 mesi. Tale termine è stato successivamente prorogato di altri dodici mesi dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 148/2017, convertito, con modificazioni dalla legge 172/2017.

¹⁶ Le circolari sono disponibili sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_7_ottobre_2016_n_23.pdf

Quest'ultima ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato le istruzioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sull'andamento della sperimentazione, con lo scopo di evidenziare le eventuali problematiche emerse in sede di attuazione della nuova disciplina legislativa, attraverso l'indicazione delle informazioni riferite a:

- criticità di natura giuridico - amministrativa riscontrate per la registrazione degli impegni in modalità "sperimentazione" derivanti:
 - dalla correlazione dell'esigibilità della spesa alla "scadenza di pagamento",
 - da difficoltà ad individuare le date di scadenza per impegni non conseguenti a contratti,
 - da altre situazioni critiche (anche solo ipotizzate e non ancora oggetto di sperimentazione);
- criticità sui sistemi operativi riscontrate in sede di registrazione degli impegni in modalità "sperimentazione";
- criticità riscontrate nell'applicazione del cronoprogramma dei pagamenti con riferimento alla registrazione degli impegni di spesa;
- altre criticità;
- indicazioni circa le soluzioni adottate e/o proposte.

Le relazioni trimestrali sono accompagnate da una sintesi delle principali problematiche evidenziate dall'Amministrazione. Al contempo esse contengono le informazioni e i dati utili per mettere a confronto le due differenti modalità di assunzione degli impegni di spesa (a legislazione vigente e sperimentale) e dare evidenza dei riflessi contabili sui diversi esercizi finanziari.

Dall'analisi delle relazioni trimestrali trasmesse è emersa una difficoltà da parte delle Amministrazioni centrali ad individuare, in merito ad alcune voci di spesa riferibili ad obbligazioni non riconducibili a contratti, l'esercizio finanziario nel quale l'obbligazione giuridicamente perfezionata diviene esigibile. Ciò in particolare per la registrazione degli impegni relativi a spese per convenzioni "in house" ove risulterebbe di non facile individuazione l'importo della spesa oggetto di fatturazione in quanto correlata a variabili non prevedibili (ad esempio presenza effettiva del personale contrattualizzato, missioni finalizzate alle attività convenzionate etc.), ovvero per convenzioni che prevedano attività a "consumo" ed interventi che possono subire slittamenti durante l'anno. Un'altra casistica è quella delle spese derivanti da provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato (es. ordinanze per ingiusta detenzione, sentenze ecc.) ove il momento di perfezionamento dell'obbligazione è condizionato all'accertamento univoco del creditore che può in alcuni casi essere posticipato anche di diversi anni. Difficoltà ad individuare il momento dell'esigibilità dell'obbligazione sono state riscontrate, altresì, nei casi in cui i criteri per l'erogazione, la liquidazione e l'anticipazione di contributi risultino disciplinati da disposizioni normative o regolamentari specifiche che prevedano, per esempio, consuntivazioni di attività propedeutiche alla concessione degli stessi. Un altro problema in ordine all'individuazione del momento dell'esigibilità si pone per le Amministrazioni che presentano al proprio interno ingenti quantità di spesa delegata.

Per tali fattispecie, infatti, il soggetto che assume l'impegno, l'Amministrazione centrale, non coincide con quello deputato alla spesa, ossia il funzionario delegato, operando quest'ultimo in qualità di operatore secondario di spesa. Quest'ultima problematica dovrebbe essere superata con il decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 93/2016 (Cfr. paragrafo I.8) il quale ha introdotto la definizione di impegno di spesa delegata. Infine, si fa presente che sono in corso le attività di aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi gestionali al fine di superare alcune anomalie osservate nella fase di sperimentazione.

I.7 I RAPPORTI TRA LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E LE GESTIONI OPERANTI PRESSO LA TESORERIA STATALE E IL SISTEMA FINANZIARIO

Il paragrafo dà conto dello stato di attuazione delle disposizioni della legge 196/2009 relative al rapporto tra gestione di bilancio e gestioni operanti presso la tesoreria e il sistema bancario e postale.

Rientrano in tale ambito le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

- 44-bis "Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro" (introdotto dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 90/2016);
- 44-ter "Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria" (introdotto dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 90/2016);
- 44-quater "Gestioni delle Amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale" (introdotto dall'articolo 10, comma 1 della legge 163/2016);
- 47-bis "Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato" (introdotto dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 93/2016).

I.7.1 Articolo 44-bis Revisione del conto riassuntivo del Tesoro

Nel corso del 2017 a partire dal Conto riassuntivo del Tesoro (CRT) elaborato con riferimento al mese di gennaio, si è avviata la predisposizione del medesimo documento rivisto secondo le indicazioni riportate nell'articolo in esame.

Il CRT fornisce la rappresentazione contabile dell'attività finanziaria svolta dal Tesoriere statale, esponendo le riscossioni e i pagamenti eseguiti che sono imputati alla gestione del bilancio dello Stato o a quella della tesoreria.

L'articolo 44-bis è intervenuto con riferimento alle modalità di pubblicazione e ai contenuti del CRT. In relazione al primo aspetto, la norma prevede la pubblicazione del documento sul sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e non più sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò ha consentito di fornire al lettore strumenti più adatti all'analisi, ad esempio tramite la pubblicazione delle tavole in formato elaborabile. Per quanto riguarda i contenuti, le principali novità del nuovo CRT sono rappresentate in primo luogo da due tavole di raccordo dei dati relativi alle gestioni di bilancio e di tesoreria rispettivamente con il saldo di cassa del settore statale e con le emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e medio/lungo termine. In particolare, la prima tavola espone i dati di bilancio e quelli di tesoreria, distinguendo tra le poste che concorrono alla formazione del saldo di cassa del

settore statale e quelle che contribuiscono alla sua copertura. La seconda, invece, riassume le risorse complessivamente raccolte presso il settore privato, attraverso le emissioni di titoli di Stato e le altre forme di finanziamento e ne illustra l'utilizzo, distinto tra il finanziamento del saldo di cassa e le variazioni delle disponibilità liquide. Ulteriore novità è la tavola relativa ai pagamenti del bilancio dello Stato per destinazione della spesa, nella quale si distinguono i pagamenti del bilancio dello Stato che costituiscono versamenti su conti di tesoreria da quelli destinati direttamente al sistema economico o all'entrata del bilancio dello Stato.

I.7.2 Articolo 44-ter Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria

Nel corso dell'anno 2017 si è attivato il processo di superamento delle gestioni di tesoreria, avviato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'individuazione puntuale delle gestioni da ricondurre al regime di contabilità ordinaria o da sopprimere in via definitiva¹⁷ nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo DPCM¹⁸.

Nello stesso anno sono stati emanati i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno determinato la soppressione in via definitiva delle gestioni individuate dal richiamato DPCM. A fine anno restava da operare la soppressione di taluni conti intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, la cui chiusura è stata rinviata al 31 marzo 2018¹⁹ con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze²⁰.

Con il medesimo decreto si è inoltre stabilito il posticipo dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 della data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria della gran parte delle gestioni per le quali il DPCM prevedeva tale destinazione. Il posticipo ha riguardato in particolare le gestioni relative alle strutture dei Ministeri attualmente operanti su contabilità speciali (quali le Prefetture, le articolazioni del Ministero della difesa e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza). Nel corso del 2017 è stata disciplinata, sempre con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze²¹, la riconduzione al regime di contabilità ordinaria di tre gestioni di tesoreria, due delle quali intestate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative a somme da

¹⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2017 recante "Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017.

¹⁸ Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha disposto con l'articolo 13-bis, comma 1 la modifica dalla data di decorrenza del periodo di 24 mesi, inizialmente fissata nella data di entrata in vigore del decreto legislativo 90/2016.

¹⁹ Nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto 15 febbraio 2018 recante "Soppressione al 31 marzo 2018 delle gestioni operanti su conti di tesoreria".

²⁰ Decreto 11 settembre 2017 recante "Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2017.

²¹ Decreto 2 novembre 2017 recante "Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2017.

trasferire alle regioni Lombardia e Piemonte per il sistema idroviario padano-veneto, e una al Ministero della giustizia, relativa ad interventi in materia di sicurezza degli uffici siti nel palazzo di giustizia di Palermo (articolo 1, comma 99, della legge n. 190 del 2014).

I.7.3 Articolo 44-quater Gestioni delle Amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

A seguito dell'emanazione della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 2016²² che fornisce le istruzioni operative sulla disposizione in esame, sono pervenute allo stesso Dipartimento alcune richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi conti²³, nonché numerosi quesiti sull'ambito di applicazione soggettivo della norma.

Alla luce delle attività svolte nel corso del 2017, si sta valutando un'integrazione della norma volta a declinare più puntualmente i requisiti essenziali per l'autorizzazione amministrativa di gestioni su conto corrente bancario/postale. Ciò anche tenuto conto del fatto che l'attuale disponibilità di strumenti operativi che permettano di gestire i pagamenti e le riscossioni senza ricorrere ai conti bancari/postali, consente di autorizzare l'apertura di nuovi conti nelle circostanze, ormai limitate, in cui emerga un'esigenza non risolvibile con altri mezzi. La medesima norma disciplina, altresì, le modalità di rendicontazione annuale e trimestrale dei saldi e dei movimenti di tali conti. A tale riguardo, nel 2017 è stata avviata la procedura finalizzata alla rilevazione dei dati finanziari e dell'elenco delle gestioni aperte presso il sistema bancario o postale da parte di Amministrazioni dello Stato per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Amministrazioni dello Stato devono trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi all'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità e le relative giacenze, indicando anche la norma o l'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. A cadenza trimestrale, poi, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, le Amministrazioni devono trasmettere anche la rendicontazione delle entrate e delle uscite nonché la variazione delle giacenze verificatesi dall'inizio dell'anno. È stata predisposta un'apposita procedura automatica di caricamento dei dati pervenuti attraverso la posta elettronica certificata in un database relazionale. Da una prima analisi delle criticità relative agli invii, sia dal punto di vista temporale, sia di contenuto informativo, si è deciso di predisporre un portale per l'acquisizione dei dati che utilizzi le potenzialità anagrafiche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) in sinergia con SOGEL.

²² La circolare è disponibile sul sito internet della ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_5_ottobre_2016_n_22.pdf.

²³ L'articolo 44-quater dispone infatti che l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale debba essere autorizzata da una norma di legge, ovvero in via amministrativa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I.7.4 Articolo 47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato

A partire dal Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2016, è stato predisposto, ai sensi della disposizione in esame, un allegato conoscitivo recante indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale.

A tal fine sono state prodotte due tavole:

- una prima contenente le informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari Amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse;
- una seconda, relativa ai soli conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari Amministrazioni dello Stato, nella quale si dà conto dei movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno.

I.8 IL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2018, N. 29

La delega prevista all'articolo 42 della legge 196/2009 per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 93/2016. Dopo il primo anno di applicazione della riforma, tenuto anche conto degli esiti delle sperimentazioni condotte, è stato adottato il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29²⁴ correttivo e integrativo di alcune disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo 93/2016. Le principali integrazioni e gli obiettivi dell'intervento correttivo consistono sostanzialmente:

- in un ampliamento dell'obbligo della disponibilità finanziaria per gli impegni di spesa, al momento della loro assunzione, che deve essere assicurata, oltre che in termini di competenza, come sinora avvenuto, anche con riferimento alla cassa, almeno per il primo anno di imputazione della spesa in bilancio. A tal proposito, si rammenta che il nuovo concetto di assunzione degli impegni di spesa entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2019 e prevede l'imputazione delle spese non più nell'esercizio di perfezionamento dell'obbligazione giuridica ma nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile;
- nella revisione e armonizzazione della disciplina in materia di controlli di regolarità amministrativo contabile in fase successiva, in modo tale da

²⁴ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80 Il provvedimento in questione è stato predisposto in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni. Tale provvedimento è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 dicembre 2017. Sul provvedimento sono stati emessi i pareri da parte della Corte dei conti n. 3/2017/Cons. e n. 4/2017/Cons. resi rispettivamente in data 6 e 22 dicembre 2017. Successivamente, il provvedimento è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che hanno reso il parere rispettivamente in data 17 gennaio e 7 febbraio 2018 (Atto Governo n. 486).

consentirne l'applicazione alle rendicontazioni dei pagamenti stipendiali del personale della Pubblica amministrazione effettuati mediante il sistema informativo NOIPA;

- nella modifica delle norme inerenti la gestione della spesa delegata dalle Amministrazioni centrali dello Stato tramite funzionari delegati mediante l'introduzione del concetto di "impegno di spesa delegata", con l'intento di avvicinare il momento dell'impegno a quello del pagamento anche per tale tipologia di gestione della spesa. In particolare, si estende l'approccio sottostante al nuovo concetto di "impegno ad esigibilità" alla spesa delegata, nella quale il soggetto che assume l'impegno, l'Amministrazione centrale, non coincide con quello deputato alla spesa, ossia il funzionario delegato. L'impegno di spesa delegata sarà assunto dall'Amministrazione centrale sulla base delle obbligazioni contratte o programmate dai funzionari delegati. A tal fine, si prevede che ciascuno di essi predisponga un programma di spesa, opportunamente documentato, commisurato al fabbisogno previsto. Sulla base di tale programma, l'Amministrazione centrale elaborerà il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) ed effettuerà l'emissione degli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati. Tale modifica, inoltre, snellendo le procedure di accreditamento delle risorse a favore dei funzionari delegati, agevolerà la prevista chiusura di numerose contabilità speciali da parte delle Amministrazioni coinvolte. Sono, inoltre, definiti gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa delegata che, in considerazione della diversa natura di tale spesa, si differenziano da quelli previsti per la spesa diretta. Tali elementi sono: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento. Considerato che l'impegno di spesa delegata non prelude direttamente alla spesa finale ma alla messa a disposizione delle risorse in favore dell'insieme dei funzionari delegati, non è contemplata tra gli elementi costitutivi dell'impegno l'individuazione del creditore. Tale previsione è volta a consentire la necessaria flessibilità gestionale per le Amministrazioni e un pieno utilizzo delle somme stanziare;
- nell'estensione della possibilità per le Amministrazioni centrali dello Stato di disporre assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici, prevedendo che ciò possa avvenire sia per l'esercizio delle funzioni attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamenti, sia per l'espletamento di attività agli stessi decentrate;
- nella modifica o soppressione di alcune norme in materia di gestione della spesa al fine di rendere il dettato normativo vigente più conforme al principio del rafforzamento del bilancio di cassa e nelle modifiche introdotte in tema di redazione del cronoprogramma e di flessibilità di spesa;
- nell'introduzione delle norme che definiscono il cosiddetto "accertamento qualificato" con lo scopo, per il bilancio dello Stato, di avvicinare il momento dell'accertamento a quello della riscossione (vedi infra).